



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico

Atto del Governo n. 392-BIS

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

maggio 2017



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE NEI SETTORI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 465/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Trasporti

Tel. 06 6760-3255 - st_trasporti@camera.it -  [@CD_trasporti](https://twitter.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 396/1

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

TR0441A

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ I Pareri	3
▪ Contenuto relativo all'AG 392-bis.....	19
▪ Relazioni e pareri allegati.....	31
▪ Conformità con la norma di delega	31
▪ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.....	32
▪ Compatibilità comunitaria.....	32
▪ Incidenza sull'ordinamento giuridico.....	32
▪ Formulazione del testo	33
▪ Testo a fronte.....	35

Schede di lettura

I Pareri

L' A.G. 392-bis modifica, **recepndo parzialmente** i pareri resi dalle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, il testo presentato il 28 febbraio 2017 e sul quale le Commissioni parlamentari competenti si erano pronunciate rispettivamente nelle sedute del 4 maggio 2017 e del 3 maggio 2017. Si riportano pertanto qui di seguito i contenuti dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza unificata e si rinvia al parere del Consiglio di Stato con riguardo alle osservazioni da quest'ultimo formulate, alle quali si fa riferimento nella descrizione delle modifiche al contenuto del testo. Nella tabella si dà conto del fatto che il parere sia stato o meno recepito nel testo sottoposto all'esame delle Commissioni e, nel caso in cui ciò non si sia verificato, si riportano le motivazioni addotte dal Governo per il mancato accoglimento e gli eventuali ulteriori elementi di chiarimento.

Parere favorevole con condizioni
e osservazioni della
**IX Commissione Trasporti della
Camera il 4 maggio 2017 :**

Condizioni

1. al fine di assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e corrispondenti risparmi per gli utenti, all'articolo 2, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «*La riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati derivanti dall'attuazione della presente disciplina devono essere integralmente destinati a realizzare risparmi per l'utenza*»

2. all'articolo 4, comma 1, al fine di chiarire che manterranno la loro validità (alle condizioni previste dal primo comma) non solo le carte di circolazione rilasciate *anteriormente* all'entrata in vigore del decreto legislativo ma anche quelle rilasciate *successivamente*, fino al 1° luglio 2018, data dalla quale la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, si sostituiscano le parole «*all'entrata in vigore del presente decreto*», con le seguenti «al termine di cui all'articolo 1, comma 1»

3. sia determinata e chiaramente indicata la programmazione delle risorse umane coinvolte nelle varie fasi del processo di riorganizzazione, individuando tutti gli strumenti necessari a garantire i livelli occupazionali esistenti;

esito parere

Elementi ulteriori

accolta

accolta

non accolta

Il testo dell'articolo 4 è stato integralmente riscritto. Il recepimento di questa condizione è stato effettuato all'articolo 6, comma 1.

Il Governo precisa che "allo stato non risulta possibile né praticabile procedere alla valutazione richiesta, in quanto la stessa presuppone un periodo minimo di verifica in concreto degli effetti scaturenti dalla riforma".

Osservazioni:

a) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 1, lettera a), nel seguente modo «a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, operativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, negli Uffici provinciali della motorizzazione civile, in quelli dell'ACI che gestiscono il PRA, nelle delegazioni dell'ACI e nelle imprese di consulenza automobilistica;»

non accolta

Il Governo precisa che "il documento unico può essere rilasciato solo dagli STA e, pertanto solo da quelle imprese di concorrenza abilitate come tali".

b) attesa la rilevanza del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, la cui emanazione condiziona l'operatività della disciplina modificativa degli articoli 93, 94, 94-bis, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter, 226 del Codice della strada, nonché dell'articolo 231 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), sia integrata la disposizione in esame prevedendo che sullo schema di decreto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

accolta

Si prevede che le Commissioni parlamentari si esprimano entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Va precisato che nella nuova formulazione dell'articolo 1, che nella versione sottoposta al parere delle Commissioni subordinava all'emanazione del decreto di fissazione della tariffa unica la vigenza delle norme del decreto legislativo, la citata condizione è stata espunta. Da segnalare che il nuovo testo dell'articolo 2 prevede un ulteriore decreto ministeriale che definisce le modalità di aggiornamento della ripartizione della tariffa tra motorizzazione civile e ACI. Su tale decreto ministeriale non è previsto il parere parlamentare.

c) per le medesime ragioni, valuti infine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'opportunità di sentire, nella fase di predisposizione del decreto interministeriale attuativo di cui all'articolo 2, comma 2, l'ACI e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese operanti negli STA;

accolta

d) si valuti altresì l'opportunità di introdurre nell'articolo 2, comma 2, la previsione secondo cui agli utenti sarà consentito di effettuare i pagamenti della tariffa e del bollo secondo i più diffusi strumenti di pagamento elettronico;

accolta

e) all'articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, si valuti l'opportunità di predeterminare i criteri in base ai quali definire le quote percentuali da versare direttamente all'ente previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto;

parzialmente
accolta

Il Governo segnala che "soltanto in sede di adozione del decreto attuativo previo il necessario confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sarà possibile definire una disciplina così dettagliata in merito ai meccanismi di formazione delle tariffe ed alla eventuale separata evidenza contabile". E' comunque stato precisato all'articolo 2 che il versamento delle tariffe di pertinenza dell'ACI sarà effettuato "in maniera diretta" e che "con le medesime modalità previste dalla legislazione vigente è versata all'ACI e alla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all'importo della tariffa rispettivamente prevista a legislazione vigente".

f) all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che – dall'entrata in vigore del decreto – il Certificato di proprietà non sia necessario per la redazione della dichiarazione unilaterale di vendita;

non accolta

Il Governo precisa che essendo stato soppresso il certificato di proprietà, l'osservazione appare ridondante.

g) dovrebbe valutarsi l'opportunità di aggiungere all'articolo 4, dopo il comma 2, il seguente: «2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'Automobile Club d'Italia è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alla attività ed alle strutture dedicate alla tenuta del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

accolta

E' stata omessa la parte relativa alle strutture dedicate alla tenuta del PRA mentre è stato introdotto un riferimento alle competenze del Ministero della giustizia e dell'autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.

Parere favorevole con condizioni
e osservazioni della

**8a Commissione Lavori
pubblici del Senato** del 3 maggio
2017

Condizioni:

a) fermi restando gli interventi previsti dallo schema di decreto in esame, siano individuati tempi certi per il successivo passaggio a una gestione unificata degli archivi della Motorizzazione civile e dell'ACI, al fine di determinare per questa via, in coerenza con l'adozione del documento unico, la possibile unificazione delle procedure, delle tecnologie e delle responsabilità connesse a tutti gli aspetti oggi posti sotto le rispettive competenze di ACI e Motorizzazione civile, realizzando così uno degli obiettivi prioritari esplicitamente posti dal dispositivo della delega, e assicurando nella fase transitoria una effettiva interoperabilità delle due banche dati;

b) sia definita, una volta portati a regime gli interventi di cui al punto precedente, una tempistica precisa di revisione dei processi amministrativi e gestionali finalizzata alla realizzazione del contenimento dei costi per la pubblica amministrazione e di significativi risparmi per l'utenza, verificando la possibilità di realizzare, in una fase successiva,

esito parere

Elementi ulteriori

non accolta

Il Governo chiarisce che, in considerazione dei costi amministrativi della scelta, "si ritiene necessario procedere ad una sperimentazione almeno annuale sull'applicazione delle nuove procedure sottese all'introduzione del Documento unico prima di giungere eventualmente ad un'unica modalità di archiviazione". Si richiama anche il fatto che l'articolo 4 comma 2, prevede che "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ACI, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del documento unico, sono definite le modalità organizzative dell'eventuale archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli".

non accolta

Al riguardo il Governo precisa che "Si prevede la trasmissione al parlamento di una relazione nella quale si dia conto dei dati sulla fattibilità economica e sui riflessi organizzativi sia in capo al Ministero che all'ACI-PRA: Solo successivamente si provvederà all'istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle

l'eventuale riorganizzazione delle amministrazioni coinvolte, in particolare attraverso la costituzione di un'agenzia unica, previo accertamento della effettiva sostenibilità organizzativa ed economica, e prevedendo anche l'utilizzo di infrastrutture, processi e sistemi realizzati dall'ACI nonché il ricorso alle sue strutture periferiche;

c) sia determinata e chiaramente indicata la programmazione delle risorse umane coinvolte nelle varie fasi del processo di riorganizzazione, individuando tutti gli strumenti necessari a garantire i livelli occupazionali esistenti;

d) siano garantite ai cittadini, sin dal momento di prima attuazione del provvedimento in esame, per quanto riguarda gli adempimenti di loro spettanza, la piena accessibilità alle modalità di pagamento informatiche e *on-line* e una diffusione capillare sul territorio degli sportelli abilitati all'erogazione dei servizi per il rilascio del documento unico, anche in coerenza con quanto previsto nella condizione di cui al punto b);

e) sia previsto, per quanto riguarda la definitiva esportazione all'estero a fini di reimmatricolazione di autoveicoli e motoveicoli, l'obbligo della preventiva radiazione; a tal fine, sia altresì previsto l'obbligo a carico dell'intestatario del veicolo di sottoporlo a nuova revisione se la precedente è stata effettuata più di sei mesi prima della richiesta di radiazione, nonché l'obbligo a carico dell'avente titolo di munirsi di foglio di via e di targa provvisoria per l'esportazione, previa restituzione delle targhe e della carta di circolazione;

infrastrutture e dei trasporti".

non accolta

Si vedano le ragioni riportate alla lettera e) del parere della Commissione IX della Camera dei deputati.

parzialmente
accolta

accolta

Osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di rivedere le tempistiche previste per i vari adempimenti indicati nel provvedimento in esame, al fine di abbreviare le diverse fasi del processo di riforma, con particolare attenzione alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di tariffazione e al conseguente passaggio al documento unico;

parzialmente
accolta

l'accoglimento parziale discende dalla riformulazione dell'articolo 1 che non subordina più all'emanazione del decreto che definisce la tariffa unica l'entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo all'esame.

b) al fine di pervenire alla fissazione di tariffe unificate realmente congrue rispetto agli effettivi costi di produzione dei servizi, nell'esercizio dell'attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotti il Governo tutte le misure necessarie a garantire maggiore trasparenza nei meccanismi di formazione delle tariffe dell'ACI e della Motorizzazione civile, anche dando una separata evidenza contabile ai costi amministrativi e gestionali sostenuti per l'espletamento delle diverse attività istituzionali;

non accolta

Si vedano le ragioni riportate alla lettera e) del parere della Commissione IX della Camera dei deputati.

c) valuti il Governo l'opportunità di accogliere gli ulteriori rilievi del Consiglio di Stato nonché le proposte di riformulazione della Conferenza unificata;

parzialmente
accolta

Le proposte della Conferenza Unificata sono state integralmente accolte.

d) all'articolo 4, comma 1, chiarisca il Governo che manterranno la loro validità (alle condizioni ivi previste) non solo le carte di circolazione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, ma anche quelle rilasciate successivamente, fino al 1° luglio 2018, data dalla quale la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli;

accolta

e) infine, poiché il provvedimento in esame subordina di fatto l'entrata in vigore di tutto l'apparato normativo all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, adotti il Governo tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto del suddetto termine, valutando la possibilità di inserire "clausole di salvaguardia" che, in caso di inutile decorrenza del termine, siano comunque in grado di conservare gli aspetti principali della riforma (ad esempio adottando automatismi sostitutivi o anticipando l'entrata in vigore di alcune disposizioni).

accolta

Parere favorevole con condizioni
approvato dalla
**V Commissione Bilancio della
Camera** il 3 maggio 2017

esito parere

Condizioni:

1) Ai fini della razionalizzazione della spesa, sia assicurata la piena interoperabilità dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con quelli del Pubblico registro automobilistico attraverso il riuso delle funzionalità applicative già realizzate dall'ACI nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle formalità del medesimo Pubblico registro automobilistico;

non accolta

Il Governo segnala che l'interoperabilità tra i due sistemi appare fuori dalla delega conferita al Governo. Inoltre il riuso delle funzionalità applicative già realizzate da ACI finirebbe per causare la reviviscenza del certificato di proprietà che il Governo intende sopprimere.

2) All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: modalità di versamento aggiungere la seguente: diretto;

accolta

3) All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

accolta

Parere non ostativo con presupposti e osservazioni della 5a Commissione Bilancio del Senato del 27 aprile 2017

Presupposti:

che l'accentramento su un unico soggetto (il MIT) della gestione del procedimento di rilascio del documento unico costituisca uno strumento di semplificazione amministrativa e possa realizzare risparmi per l'utenza attraverso l'introduzione di una tariffa unica che sarà determinata sulla base dei costi dei servizi e che comunque non potrà superare l'importo risultante dalla somma delle due tariffe attuali;

che l'importo dell'imposta di bollo unificato da applicare alla nuova formalità sia tale da garantire l'invarianza degli effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatto negativo sul bilancio pubblico;

Osservazioni:

la soluzione adottata dallo schema di decreto non dà corso alle più incisive modalità attuative tra quelle prospettate dalla legge delega. Si limita infatti a disporre una nuova modalità organizzativa, funzionale al rilascio del documento unico, fondata sulla cooperazione tra le due Amministrazioni interessate (MIT e ACI) e sul conseguente mantenimento dei due rispettivi archivi;

esito parere

parzialmente accolta

accolta

Ulteriori elementi

In merito si vedano le considerazioni del Governo contenute alla lettera e) delle osservazioni rese dalla Commissione IX della camera dei deputati.

In relazione all'archiviazione unica si rimanda a quanto riportato con riferimento alle lettere a) e b) del parere reso dalla Commissione VIII del Senato. Si richiama anche il fatto che l'articolo 4 comma 2, prevede che "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ACI, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del documento unico, sono definite le modalità organizzative dell'eventuale archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in

modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli.

la relazione tecnica, oltre a non recare una analisi della sostenibilità organizzativa ed economica della modalità di rilascio del documento unico, non provvede a quantificare gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione di costi organizzativi associata alla nuova procedura;

quanto alla nuova tariffa unica, l'articolato garantirebbe l'assenza di maggiori oneri per l'utenza ma non assicurerebbe l'ottenimento di quei "significativi risparmi" posti come obiettivo della riorganizzazione, al pari della riduzione dei costi di gestione dei dati, che pertanto costituirebbero una mera eventualità.

**Parere favorevole con
condizioni e osservazione
approvato dalla Commissione
Parlamentare per la
semplificazione il 2 maggio 2017
condizioni:**

per assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e risparmi per gli utenti, all'articolo 2, si integri il comma 2, al fine di stabilire che il decreto interministeriale ivi previsto indichi le riduzioni – eventualmente scandite in un ragionevole arco temporale – della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata conseguenti alle semplificazioni organizzativo-procedurali derivanti dall'introduzione del documento unico;

- analogamente, al fine di assicurare piena conformità al criterio di delega della «conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione», nell'ambito dei procedimenti di dematerializzazione già in atto, si verifichino le modalità per definire nel testo le procedure e la relativa tempistica per il passaggio dalla mera interoperabilità degli archivi alla realizzazione di una unificazione dei medesimi;

- si integri il citato articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, al fine di:

- definire i criteri in base ai quali fissare le quote percentuali da versare direttamente all'ACI e alla motorizzazione civile, previa

esito parere

Ulteriori elementi

non accolta

non accolta

Si veda quanto riportato in relazione all'osservazione di cui lettera a) del parere reso dal Senato della Repubblica.

accolta

valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto e dell'interesse pubblico a garantire la sostenibilità economica dell'ACI;

prevedere che sullo schema di decreto interministeriale sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari che già sono state investite del parere sull'atto in esame;

accolta

e con la seguente osservazione:

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una verifica dei risultati conseguiti dalla riforma sul piano della semplificazione.

-

**Parere favorevole della
Conferenza Unificata del 20
aprile 2017 con i seguenti
emendamenti**

All'art.1,il comma 3 è così sostituito:

3. Nella carta di circolazione sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, certificati dal PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con apposito decreto.

esito

Ulteriori elementi

accolto

All'art. 2, comma 6, dopo la parola "disciplina" sono aggiunte le seguenti "contenuta agli artt. 2683 e segg. del codice civile. " nonché dopo "n. 510" sono inserite le seguenti parole: "e nelle altre disposizioni speciali che regolano l'Istituto".

accolto

All'art. 2, il comma 7, è così sostituito:

7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED che telematicamente li comunica al sistema informativo PRA.

accolto

Contenuto relativo all'AG 392-bis

Lo schema di decreto legislativo recante "razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico" ([A.G. n. 392-bis](#)), attua quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della [legge n. 124 del 2015](#) (cosiddetta legge Madia).

In particolare lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni, anche di carattere procedurale, volte ad operare una razionalizzazione degli attuali documenti afferenti alla proprietà di un mezzo rientrante nella categoria dei beni mobili registrati.

Le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il proprio parere sullo schema di decreto legislativo rispettivamente nelle sedute del 4 maggio 2017 e del 3 maggio 2017. Il parziale recepimento di quanto espresso nei citati pareri ha comportato ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge n. 214 del 2015 l'obbligo per il Governo di trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

L'**articolo 1** dello *schema di decreto legislativo* all'esame individua l'obiettivo fondamentale della disposizione: si prevede infatti che, **a decorrere dal 1° luglio 2018**, la **carta di circolazione** costituisca il **documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati** di cui al [libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile](#). Viene contestualmente soppresso il **certificato di proprietà**, mediante l'abrogazione di tutte le disposizioni del codice della strada che lo prevedono (art. 5).

Attualmente i veicoli soggetti al regime dei beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi >3,5 t) sono dotati di due documenti: la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva [29 aprile 1999, n. 1999/37/UE](#) del Consiglio, e il certificato di proprietà. I due documenti sono rilasciati da soggetti diversi: la carta di circolazione è infatti rilasciata dalla Motorizzazione civile mentre il certificato di proprietà è rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Alla soppressione del certificato di proprietà, disposta a seguito del presente schema, non è associata una riorganizzazione delle strutture amministrative, che pure era evidenziata come possibile nell'ambito della delega (v. *infra*). La relazione illustrativa, a questo proposito, precisa che la scelta è stata determinata dalla considerazione che sia la creazione di un'Agenzia sia "il trasferimento delle funzioni al MIT - ossia le due scelte rese possibili dai contenuti della delega - avrebbero determinato per l'ACI la perdita della principale fonte di finanziamento, con possibile disequilibrio o comunque necessità di una profonda riorganizzazione delle proprie società".

E' stata soppressa la condizione che subordinava all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 2, concernente la fissazione di **una tariffa unica per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione** l'entrata in vigore delle disposizioni inerenti al documento unico.

Ai sensi dell'articolo 1 nella **carta di circolazione**, *intesa come nuovo documento unico*, redatto in conformità a quanto previsto dalla direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/UE del Consiglio, sono annotati (comma 2):

a) i dati tecnici del veicolo;

b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);

L'articolo 91 del codice della strada disciplina l'immatricolazione dei veicoli nei casi di mezzi destinati alla locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e di vendita di veicoli con patto di riservato dominio. L'articolo 93 contiene la disciplina generale concernente le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Tale norma disciplina in particolare l'immatricolazione dei veicoli e il rilascio della carta di circolazione. E' stabilito inoltre, per i veicoli per i quali è obbligatoria l'iscrizione al Pubblico registro automobilistico, l'obbligo di rilascio del certificato di proprietà. L'articolo 94 infine stabilisce le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario degli stessi.

c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;

d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel documento unico saranno, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 3). tale disposizione è stata riformulata accogliendo un emendamento della Conferenza Unificata.

Il comma 4 fa salve le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito al rilascio della carta di circolazione precisando che la stessa ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti. Tuttavia mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile "per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo" resta comunque ferma la responsabilità dell'Automobile club d'Italia (ACI) per i dati relativi alla proprietà e la locazione finanziaria dei veicoli.

L'**articolo 2** definisce la **procedura di rilascio del documento unico**. Si prevede in particolare che il **soggetto interessato** presenti istanza di rilascio del citato documento unico ai fini della **prima immatricolazione**, della **reimmatricolazione** o dell'**aggiornamento della stessa conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo**, corredata dalla relativa documentazione (art. 2, comma 1):

- a) presso qualsiasi **Sportello telematico dell'automobilista** (STA) nelle ipotesi previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#), ivi compresi gli uffici di ACI-PRA in quanto STA;
- b) presso il **competente Ufficio Motorizzazione Civile** nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#).

Il [decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000](#) reca norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Tale normativa istituisce e disciplina lo **sportello telematico dell'automobilista**. Gli sportelli telematici possono essere attivati presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile, presso gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA, nonché presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.

Gli sportelli telematici dell'automobilista possono richiedere di svolgere - per le categorie di veicoli fissate dal Ministero - le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione nel

caso di prima immatricolazione, le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione conseguenti al trasferimento di proprietà, nonché, nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione, alla consegna delle targhe nonché le operazioni concernenti lo smarrimento, la sottrazione, il deterioramento e la distruzione di targa. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono inoltre chiedere di svolgere le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio, le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà, le operazioni concernenti la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero, e le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione.

Le **operazioni escluse dall'ambito di applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#)** sono indicate all'articolo 1 del citato decreto e sono le seguenti: le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché di veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono infine escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo. Si segnala inoltre che l'articolo 3 del decreto prevede che lo sportello non effettui le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al [comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

Il comma 3 dell'articolo 93 del codice della strada recita: "la carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge

La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge

La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge

la carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge".

L'istanza è effettuata sulla base di un **modello unificato** definito con **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottare, sentito l'ACI, entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Il riferimento all'ACI è stato introdotto per recepire una condizione della Commissione IX della Camera dei deputati.

Le istanze e la relativa documentazione *sono trasmesse dagli uffici* che le ricevono, per via telematica, al **Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** che gestisce l'**Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del Codice della Strada** (art. 2, comma 3).

Secondo quanto previsto dall'articolo 226 del Codice della strada, nell'Archivio nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 225 presso il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo nonché agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. L'archivio è completamente informatizzato ed è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal PRA, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione (in particolare i dati relativi alla copertura assicurativa, collegata alla targa del veicolo, e la relativa scadenza).

Il Centro elaborazione dati trasmette **contestualmente** al Pubblico registro automobilistico, esclusivamente per via telematica, **i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo**, unitamente alla documentazione in formato elettronico (art. 2, comma 4).

I dati contenuti nel Pubblico registro automobilistico concernono i dati relativi alle vicende giuridico patrimoniali dei veicoli rientranti tra i beni mobili registrati, ivi compresa l'iscrizione di ipoteche, privilegi e fermi amministrativi (queste ultime informazioni invece non sono invece presenti nell'archivio nazionale); oltre a tali dati sono indicate le caratteristiche di fabbricazione dell'autoveicolo, quali risultano dalla licenza di circolazione. I dati iscritti nel Pubblico registro automobilistico vengono aggiornati solo nel caso di cessione del veicolo. Pertanto i dati contenuti nel PRA e

nell'Archivio nazionale possono differire e, come risulta anche dalla relazione tecnica, in ragione del loro costante aggiornamento, i dati dell'Archivio nazionale dei veicoli devono considerarsi più affidabili.

Il **Centro elaborazione dati**, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli sportelli telematici dell'automobilista e agli uffici della motorizzazione civile di stampare la carta di circolazione (art. 2, comma 5).

Gli Uffici ACI-PRA provvedono **alle iscrizioni ed alle trascrizioni** secondo la disciplina contenuta nell'articolo 2683 del codice civile, nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e nelle altre disposizioni che regolano l'istituto (la disposizione è stata aggiornata sulla base di un emendamento della Conferenza Unificata).

Le modalità di effettuazione delle iscrizioni e delle trascrizioni sono indicate agli articoli 12 e seguenti del citato regio decreto-legge.

Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, **entro il termine di tre giorni lavorativi** dal rilascio della carta di circolazione, **ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione** allo sportello telematico dell'automobilista richiedente e all'ufficio della motorizzazione civile competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'[articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (art. 2, comma 6).

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del Codice della strada nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. Il comma 3 a sua volta prevede che le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri nel caso in cui l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso (il termine è ridotto da 90 a 3 giorni dall'articolo 5, comma 1, lettera f), n. 1 a fini di coordinamento con la disposizione sopra commentata).

Le istanze volte all'annotazione nel PRA di privilegi e **ipoteche** sono presentate **anche per il tramite degli UMC e degli STA**, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvedono alle relative

registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED, secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA (art. 2, comma 7). Anche questo comma è stato integralmente riscritto per recepire quanto previsto da un emendamento della Conferenza unificata.

L'articolo 3, comma 1, prevede infine che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acceda, a titolo gratuito e in via telematica, a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee rendendo disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione (questo ultimo inciso è stato introdotto nel nuovo testo sottoposto alle Commissioni parlamentari).

Con riferimento ai *costi di rilascio e di aggiornamento della carta di circolazione* come documento unico, l'articolo 2, comma 2, prevede che sia **corrisposta una tariffa unica**. La tariffa è determinata con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018. Recependo un'osservazione della Commissione IX della Camera dei deputati il citato decreto sarà emanato sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

L'importo della tariffa fissato dal decreto ministeriale sopra ricordato **non può superare la somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente** (in relazione alle operazioni amministrative concernenti il certificato di proprietà e la carta di circolazione), tenuto conto dei costi dei servizi. Il medesimo decreto determina inoltre **l'importo dell'imposta di bollo unificata** in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione del certificato di proprietà e della carta di circolazione, **i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio** e le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile degli importi di rispettiva competenza. Anche in tal caso recependo una condizione della Commissione V della Camera dei deputati, il testo è stato modificato stabilendo che il versamento all'ACI avvenga in maniera diretta.

Come poi previsto da un'osservazione e da una condizione della Commissione IX della Camera dei deputati il versamento della tariffa unica

e dell'imposta di bollo unificata è consentito anche attraverso modalità di pagamento elettronico o *on line* e i risparmi nella gestione dei dati determinati dall'attuazione della presente disciplina sono integralmente destinati a ridurre i costi per l'utenza.

Nella relazione tecnica viene riportato, a titolo di esempio, il costo attuale in caso di prima immatricolazione per l'acquisizione dei dati nell'Archivio nazionale dei veicoli, con relativo rilascio della carta di circolazione. Questa operazione comporta un costo a carico del cittadino pari a 10,20 euro. A tale somma si aggiunge un ulteriore costo di 27 euro per l'acquisizione dei dati del PRA, con relativa emissione del certificato di proprietà. L'onere complessivo per l'utenza di 37 euro, al netto del prezzo della targa di immatricolazione (45,00 euro) e dell'imposta provinciale di trascrizione. A ciò si aggiungano le imposte di bollo dovute per le istanze (quella rivolta alla Motorizzazione Civile e quella rivolta al PRA) e per i documenti rilasciati (carta di circolazione e certificato di proprietà, ancorché quest'ultimo sia stato dematerializzato), per un ulteriore onere complessivo per l'utenza di 64 euro.

Nell'ipotesi nella quale il decreto ministeriale sopra ricordato non venga adottato nel termine di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, a differenza di quanto previsto nella formulazione precedente secondo la quale l'entrata in vigore delle disposizioni sul documento unico erano subordinate all'adozione del citato decreto ministeriale, si stabilisce che in sede di prima applicazione la tariffa unica è determinata quale **somma delle due tariffe previste a normativa vigente e l'importo dell'imposta di bollo unificata è determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa vigente per ciascuna tipologia di documento.**

E' stato inoltre precisato che con le medesime modalità previste a legislazione vigente è versata all'AcI e alla motorizzazione civile una **quota della tariffa unica pari all'importo della tariffa rispettivamente prevista a legislazione vigente.** L'aggiornamento di tale tariffa è effettuato con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, tale decreto può anche adeguare gli importi di competenza della motorizzazione civile e dell'ACI.

Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla [legge n. 870 del 1986](#) (art. 2, comma 2, ultimo periodo).

La [legge n. 870 del 1986](#) contiene "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti". La tabella 3, allegata a tale legge contiene le tariffe concernenti alcune operazioni che implicano l'aggiornamento della carta di circolazione che non devono essere riportate nel pubblico registro automobilistico. Si tratta in particolare di omologazioni, degli esami per l'accertamento di determinati requisiti professionali, del rilascio o del rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo o in conto proprio, di visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, ecc.

L'articolo 3, comma 2, fa inoltre salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'[articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e quelle di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011](#) (per un mero refuso nel testo è scritto 6 maggio 2001), n. 68.

L'Imposta Provinciale di Trascrizione - IPT è un'imposta istituita dalle province con regolamento ([articolo 56 del D.lgs. n. 446 del 1997](#), successivamente modificata dal D. Lgs. n. 68 del 2011, articolo 17) ed è dovuta per ciascun veicolo al momento di alcune richieste formulate all'ufficio provinciale ACI (PRA); l'importo base dell'imposta è stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Le Province possono deliberare di **umentare l'importo** stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30%.

L'**articolo 4** è stato *integralmente riscritto* prevedendo in particolare:

- la presentazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una **relazione al Parlamento** da presentare decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico. Tale relazione indica gli effetti e i risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI (sentito l'ACI medesimo), anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la definizione, tramite un decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 24 mesi dall'introduzione del documento unico, delle modalità organizzative dell'eventuale archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli, fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti in essere alla data del predetto decreto.

Tali norme sono volte a rispondere alle osservazioni e alle condizioni poste dalle Commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato in relazione all'opportunità di individuare un percorso che porti alla realizzazione di un archivio unico.

L'**articolo 6** contiene le *disposizioni transitorie e finali* in particolare:

- precisa che le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati **anteriamente al 1° luglio 2018**, mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione. Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione essi sono sostituiti dal nuovo documento unico.

Tale formulazione accoglie le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari riferite a quanto era precedentemente stabilito all'articolo 4, comma 1, dello AG 392.

- definisce, coerentemente con quanto indicato nella condizione della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, la clausola di invarianza finanziaria;
- sottopone l'ACI alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorità giudiziaria, alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recependo quanto previsto da un'osservazione della Commissione IX della Camera dei deputati.

L'**articolo 7** disciplina l'entrata in vigore precisando che le disposizioni dell'articolo 5, commi 1 e 2, entrino in vigore dal 1° luglio 2018.

Le *disposizioni di coordinamento* e le abrogazioni sono contenute dall'**articolo 5**.

Più nel dettaglio il **comma 1**, oltre ad espungere (come già segnalato) dal [D. Lgs. 285/1992](#) ogni riferimento al certificato di proprietà, conseguentemente alle nuove competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interviene sul Codice della strada:

- attribuendo - attraverso modifiche all'art. 93- **esclusivamente** agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi previsti con riguardo alla circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e al trasferimento di proprietà degli stessi;

- modificando l'art. 94 in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi riconoscendo agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (attualmente tale competenza spetta agli uffici del PRA) la competenza a rilasciare, in caso di trasferimento di proprietà, la nuova carta di circolazione. La disposizione inoltre precisa che agli uffici del PRA spetta provvedere alla trascrizione del trasferimento ovvero, qualora accerti irregolarità, procedere alla riacquisizione della formalità entro 3 giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse telematicamente dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale;
- abrogando le disposizioni relative alla carta provvisoria di circolazione prevista dall'articolo 95-bis;
- intervenendo sull'art. 96, riconoscendo all'ente impositore (non più quindi direttamente alla regione, come nel testo precedentemente sottoposto alle Camere) le funzioni attualmente spettanti all'ACI in ordine al mancato pagamento della tassa automobilistica ed abrogando la possibilità di effettuare ricorso avverso al provvedimento di cancellazione conseguente al mancato pagamento della medesima tassa per almeno tre anni al Ministro dell'economia e delle finanze;
- modificando l'art. 101 prevedendo che la targa del veicolo e il relativo documento di circolazione debbano essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti nel caso in cui l'interessato non ottenga l'iscrizione al PRA non più entro novanta giorni, ma entro tre giorni dal rilascio del documento stesso;
- sottraendo agli uffici del PRA (per attribuirle al Dipartimento per i trasporti) le funzioni attribuite con riguardo agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, ai sensi dell'art. 103. A tale proposito, in coerenza con un'osservazione della Commissione VIII del Senato della Repubblica, è stato stabilito che la cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'exportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della larga provvisoria;
- prevedendo che, ex art. 213, nel caso di confisca dei veicoli il provvedimento debba essere comunicato dal prefetto non più direttamente al PRA, ma al Dipartimento per i trasporti per l'annotazione al PRA.

Il **comma 2** dell'art. modifica l'[art. 231, comma 5 del D. Lgs. 152/2006](#), in materia di veicoli fuori uso.

Il comma oggetto di modifica, nella sua formulazione vigente, prevede che la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine - precisa la disposizione - entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA.

Lo schema di decreto interviene sul secondo periodo del comma 5 dell'art. 231, sopprimendo il riferimento al certificato di proprietà e prevedendo che la carta di circolazione e le targhe vengano restituite ad uno sportello telematico dell'automobilista.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 5 demandano infine a successivi regolamenti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle disposizioni di coordinamento relative rispettivamente al Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada ([d.P.R. 495/1992](#)) e al Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ([d.P.R. 358/2000](#)).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi d'impatto della regolamentazione.

Conformità con la norma di delega

L'articolo 8 comma 1, lettera d, della "legge Madia" ([legge n. 124 del 2015](#)) attribuisce al Governo *una delega* volta a **riorganizzare le funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico** anche mediante trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione **finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. La delega precisa che questo eventuale intervento di trasferimento potrà essere disposto **previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dello stesso**. Gli obiettivi perseguiti sono la riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza. Le relative funzioni saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8, comma 5, disciplina gli *aspetti procedurali* della delega. Si prevede che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Lo schema di ciascun decreto legislativo è **successivamente** trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

L'articolo 8, comma 5, prevede anche la proroga del termine di delega se il *termine* previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente. In tal caso la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Qualora poi il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il termine per l'esercizio della delega, era stato originariamente fissato al 28 agosto 2016. L'[art. 1 della legge n. 131 del 2016](#), di conversione del [D.L. 16.5.2016, n. 67](#), ha prorogato di ulteriori sei mesi tale termine, la cui scadenza è pertanto stabilita al 28 febbraio 2017. Proprio in tale data lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere con la conseguente proroga di 90 giorni del termine di esercizio della delega.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, attenendo alla disciplina di aspetti amministrativi relativi alla documentazione connessa alla proprietà e alla circolazione degli autoveicoli, attengono essenzialmente alle materie, di **competenza esclusiva dello Stato**, "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" (articolo 117, comma 2, lettera g) e "ordinamento civile" (articolo 117, comma 2, lettera l).

Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo all'esame è compatibile con la normativa dell'Unione europea.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema di decreto legislativo modifica in più punti il decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) rinviando a successivi regolamenti le modifiche da apportare al decreto del Presidente della

Repubblica n. 495 del 1992 (regolamento di attuazione del codice della strada) e n. 358 del 2000 (Regolamento concernente la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). Contiene anche una modifica all'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Formulazione del testo

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, al comma 4 dell'articolo 1, ai commi 2, 5, 6 dell'articolo 2, le parole "carta di circolazione" andrebbero sostituite con le parole "documento unico". Andrebbe altresì valutato se utilizzare l'espressione "documento unico" anche nelle novelle introdotte dall'articolo 5.

All'articolo 5, i commi 2, 3 e 4, per un mero errore materiale, sono stati numerati commi 3, 4 e 5.

Testo a fronte

Atto n. 392

ART. 1

*(Documento unico **contenente i dati** di circolazione e di proprietà)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2018, **subordinatamente all'adozione del decreto di cui all' articolo 2, comma 2**, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.

2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1 sono annotati:

- a) i dati tecnici del veicolo;
- b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

3. Nella carta di circolazione sono,

Atto n. 392-bis

ART. 1

(Documento unico di circolazione e di proprietà)

1. A decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile.

2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, **di seguito denominata "documento unico"**, sono annotati:

- a) i dati tecnici del veicolo;
- b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
- d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

3. **Nel documento unico** sono,

altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.

ART. 2

(Procedura di rilascio)

1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all' articolo 1 in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e **ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché** di provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalità, anche telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **di concerto con il Ministero della giustizia,** da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà **e alla locazione finanziaria dei veicoli,** e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.

ART. 2

(Procedura di rilascio)

1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del documento unico di cui all'articolo 1 in sede di prima immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato definito con decreto dei Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici di ACI-PRA in quanto STA;

b) presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, è corrisposta una tariffa unica determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto, è altresì, determinato, l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'articolo 1, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza. Agli

trasporti, **sentito l'ACI**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici **dell'ACI** in quanto STA;

b) presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile, di seguito UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, è corrisposta una tariffa unica determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018, **sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Tale tariffa è determinata** in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da

aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalità previste al primo periodo è disposto l'aggiornamento della tariffa unica.

assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'articolo 1, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le modalità di versamento delle tariffe all'ACI **in maniera diretta** e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza. Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalità previste al primo periodo è disposto l'aggiornamento della tariffa unica. **Il versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata è consentito anche attraverso modalità di pagamento elettronico o on line. I risparmi nella gestione dei dati determinati dall'attuazione della presente disciplina sono integralmente destinati a ridurre i costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma, in sede di prima applicazione la tariffa unica è determinata quale somma delle due tariffe previste a normativa vigente e l'importo dell'imposta di bollo unificata è determinato quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa vigente per ciascuna tipologia di documento. Con le medesime modalità previste a legislazione vigente è versata all'ACI e alla motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all'importo della tariffa rispettivamente prevista**

a legislazıone vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,   disposto l'aggiornamento della tariffa di cui all'ottavo periodo, con eventuale adeguamento degli importi di competenza rispettivamente dell'ACI e della motorizzazione civile.

3. Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli Uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla propriet  ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.

5. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione.

6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta nel regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito, con modificazioni,

3. Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli Uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla propriet  ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.

5. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione.

6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta **negli articoli 2683 e seguenti del codice civile e** nel regio decreto-legge 15

dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510. Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e di cessazione dalla circolazione sono presentate agli UMC e agli STA, che provvedono secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED.

ART. 3

(Ulteriori disposizioni)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee.

marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e **nelle altre disposizioni speciali che regolano l'istituto.** Gli uffici del PRA, nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e **ipoteche** sono presentate **anche per il tramite degli UMC e degli STA, che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED,** secondo quanto stabilito dal comma 3. I provvedimenti di fermo amministrativo **e di revoca dello stesso** sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, **che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA.**

ART. 3

(Ulteriori disposizioni)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2001, n. 68.

ART. 4 (*vedi 392-bis, art. 6*)
(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente **all'entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.**

2. Le amministrazioni provvedono **agli adempimenti conseguenti** del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

rende disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento dell'attività di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

ART.4
(*Relazione al Parlamento*)

1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI sentito l'ACI, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ACI, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del documento unico, sono definite le modalità organizzative dell'eventuale

archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli. Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti in essere alla data del predetto decreto.

ART. 5

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. *Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.*";

2) il comma 9 è soppresso;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. *Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.*";

b) all'articolo 94:

ART. 5

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. *Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.*";

2) il comma 9 è soppresso;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. *Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.*";

b) all'articolo 94:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.”;*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento della carta di circolazione.”;*

3) al comma 4, le parole: *“dai commi 1 e 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal comma 1”* e le parole: *“e del*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.”;*

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento della carta di circolazione.”;*

3) al comma 4, le parole: *“dai commi 1 e 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal comma 1”* e le parole: *“e del*

certificato di proprietà” sono soppresse; *certificato di proprietà*” sono soppresse;

c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: “, *il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo*” sono soppresse;

c) all'articolo 94-bis, comma 1 le parole: “, *il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo*” sono soppresse;

d) all'articolo 95:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Duplicato della carta di circolazione”;

2)- il comma 1 è soppresso;

3)- il comma 6 è soppresso;

d) all'articolo 95:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Duplicato della carta di circolazione";

2) il comma 1 è soppresso;

3) il comma 6 è soppresso;

e) all'articolo 96:

1)- il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. *Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, la Regione, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.*”;

2)- il comma 2 è soppresso;

e) all'articolo 96:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. *Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, **l'ente impositore**, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A .. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia.*”;

2) il comma 2 è soppresso;

f) all'articolo 101:

1) al comma 3, la parola: “novanta”

f) all'articolo 101:

è sostituita dalla seguente: "tre";

2) al comma 4, le parole: "su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.," sono soppresse;

g) all'articolo 103:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Per la definitiva esportazione all'estero **degli** autoveicoli, **dei** motoveicoli e **dei** rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia.*";

2) al comma 2, le parole: ", altresì" sono soppresse, le parole: "agli uffici del P.R.A." sono sostituite dalle seguenti: "al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne

1) al comma 3, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "tre";

2) al comma 4, le parole: "su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A.," sono soppresse;

g) all'articolo 103:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Per **esportare definitivamente** all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. **La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.***";

2) al comma 2, le parole: ", altresì" sono soppresse, le parole: "agli uffici del P.R.A." sono sostituite dalle seguenti: "al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il predetto ufficio provvede alla cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne

dà notizia al competente ufficio del P.R.A per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.”;

dà notizia al competente ufficio del P.R.A per la cancellazione dal pubblico registro automobilistico.”;

h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: *“dai pubblici registri”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A”* e al quarto periodo le parole: *“dai pubblici registri”* sono sostituite dalle seguenti: *“dal P.R.A”;*

h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: *"dai pubblici registri"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A."* e al quarto periodo le parole: *"dai pubblici registri"* sono sostituite dalle seguenti: *"dal P.R.A.";*

i) all'articolo 213, comma 7, le parole: *“al P.R.A per l'annotazione nei propri registri”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..”;*

i) all'articolo 213, comma 7, le parole: *"al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..";*

l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole: *“al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A ..”;*

l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole: *"al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A ..";*

m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole *“al pubblico registro automobilistico per*

m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole: *"al pubblico registro automobilistico per*

l'aggiornamento delle iscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: *"all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A."*;

n) all'articolo 226:

1) al comma 6, le parole: *"del certificato di proprietà,"* sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: *"dal P.R.A."*, sono soppresse.

2. All'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358."*

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, **recante regolamento di esecuzione e di**

l'aggiornamento delle iscrizioni" sono sostituite dalle seguenti: *"all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A."*;

n) all' articolo 226:

1) al comma 6, le parole: *"del certificato di proprietà,"* sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: *"dal P.R.A.,"* sono soppresse.

3. All'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di circolazione e le targhe ad uno sportello telematico dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358."*

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

attuazione del nuovo codice della strada.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, **concernente regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.**

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

ART.6 (ex art. 4)

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente **al termine di cui all'articolo 1, comma 1**, mantengono la loro validità. **Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono sostituiti dal documento unico.**

2. **Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** Le amministrazioni **pubbliche interessate** provvedono **all'attuazione delle disposizioni** del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. **A decorrere dall'entrata in**

vigore del presente decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell'autorità giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 6*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ART. 7*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in vigore a decorrere **dal 1° luglio 2018**.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.